



REGIONE LAZIO

Assessorato Formazione, Diritto allo Studio, Università e Ricerca, Attuazione del Programma

**Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione
Scuola e Università, Diritto allo Studio**

Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli
alunni con disabilità sensoriale anno scolastico 2019-2020

Allegato 1

INDICE

1. Premessa	3
2. Normativa di riferimento	4
3. Destinatari assistenza sensoriale e Requisiti di accesso	5
4. Destinatari assistenza Comunicazione Aumentativa e Requisiti di accesso	6
5. Descrizione degli interventi	6
6. Termini e Modalità di presentazione della domanda.....	9
7. Ulteriori adempimenti	11
8. Accesso ai convitti o semiconvitti in istituti specializzati	12
9. Trascrizione in braille, ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio di testi scolastici	15
10. Tutela della Privacy	17
11. Verifiche e monitoraggio	18
12. Responsabile del Procedimento.....	18
13. Disposizioni finali – Documentazione della Procedura -	18
14. Allegati.....	18

1. Premessa

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità riconosce “...il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità”, prevedendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita” e indica la necessità di garantire alle persone con disabilità sensoriale “l'acquisizione di competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità”.

E infatti il primo grande trattato sui diritti umani del XXI Secolo poiché promuove e assicura il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali delle persone con disabilità. Prevede altresì il superamento del vecchio modello medico e assistenziale che identifica la patologia con la persona, a favore di un approccio basato sui diritti umani e su interventi di protezione sociale.

Il principio dell'integrazione sociale e scolastica come elemento fondamentale per il pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità in Italia è riconosciuto dalla Costituzione ed è stato sancito fin dal 1992 dalla legge 104 che introduce il **Piano Educativo Individualizzato** (PEI) e il **Profilo Dinamico Funzionale** con il quale si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione per gli studenti con disabilità.

Pertanto il servizio di assistenza alle disabilità sensoriali (alla comunicazione e tiflodidatta) ha carattere istituzionale e di interesse pubblico, e trova realizzazione nel contesto scolastico attraverso attività che si integrano con le funzioni e i compiti che la stessa scuola persegue.

La Legge 208/2015 (art.1, comma 947) ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

La Regione Lazio finanzia il processo di integrazione dell'alunno con disagio sensoriale in una cornice di coordinamento e organizzazione funzionale di tutte le risorse coinvolte nel processo di integrazione scolastica, in azioni dell'assistente alla comunicazione e tiflodidatta mirate al miglioramento della qualità di vita dello studente, al perseguimento di pari opportunità e al miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno.

L'assistente per la disabilità sensoriale, dunque, integra la propria attività con quelle di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA, assistenti all'autonomia ecc. ecc.) senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza.

Gli interventi si concretizzano, quindi, in azioni entro il contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione-inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

L'intervento di Assistenza alla disabilità sensoriale, svolto da una figura professionale si prefigge i seguenti obiettivi:

- facilitare la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici;
- rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l'inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di classe/scuola.

Fermo restando l'attenzione ai cambi di ciclo scolastici e le annualità di esame di stato la Regione Lazio, anche sulla scorta della pregressa esperienza, dall'anno scolastico 2019-2020 intende potenziare la fascia scolastica compresa tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria ritenendo che in tale fascia di età il rafforzamento delle ore scolastiche di assistenza sensoriale abbia un maggior impatto sia in termini di compensazione del deficit sensoriale sia in termini di socializzazione.

Si ritiene inoltre che la scuola di base rivesta, nello sviluppo psicosociale di ogni bambino/a, notevole importanza, rappresenta il primo vero banco di socializzazione e quindi sin dalla più piccola età è possibile mettere in campo ogni intervento mirato.

2. Normativa di riferimento

- Costituzione Italiana;
- Legge 26 maggio 1970, n. 381 art.1 in materia di disabilità sensoriale uditiva e Decreto Ministeriale - Ministero Sanità - 5 febbraio 1992;
- Legge 11 maggio 1976, n. 360 – “Statizzazione delle scuole elementari per ciechi”.
- Legge 4 agosto 1977, n. 517- artt.2, 7 e 10 in materia di integrazione scolastica e sostegno;
- Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 Norme per l'attuazione del diritto allo studio;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare artt.138, 139 e seguenti, recepito dagli artt. 152 – 156 della L.R. 14/99;
- Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 circa organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- Decreto Presidente Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 3 aprile 2001 n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”;
- Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) Organizzazione Mondiale Sanità, approvata con Risoluzione 22 maggio 2001;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle

prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;

- Convenzione Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - New York 13.12.2006 e Legge 3 marzo 2009, n. 18 concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- Legge 208/2015 ed in particolare l'art.1, comma 947 che ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

3. Destinatari assistenza sensoriale e Requisiti di accesso

Sono destinatari delle prestazioni i bambini e i ragazzi con disabilità sensoriale che, per attendere al percorso scolastico e formativo, frequentano sul territorio regionale i servizi scolastici ed educativi pubblici o paritari quali: asilo nido, scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado e percorsi IeFP.

Sono disabili sensoriali:

- ***i non vedenti o ipovedenti***, in possesso di a) *certificazione di “alunno disabile”* b) *di Certificazione Integrazione Scolastica (C.I.S.)* nella quale sia esplicitamente indicata la necessità di **assistenza per la comunicazione –tiflodidatta** c) ***di una certificazione di visus come nello specifico:***
 - a) Soggetti affetti da ***cecità totale***, ovvero: ***a)*** coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; ***b)*** coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; ***c)*** coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento (Rif. Legge 3 aprile 2001 n. 138 art. 2).
 - b) Soggetti affetti da ***cecità parziale***, ovvero: ***a)*** coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; ***b)*** coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento (Rif. Legge 3 aprile 2001 n. 138 art. 3).
 - c) Soggetti ***ipovedenti gravi***, ovvero: ***a)*** coloro che hanno un residuo visivo non superiore al totale di 1/10 in entrambi gli occhi, o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; ***b)*** coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento (Rif. Legge 3 aprile 2001 n. 138 art. 4).
- ***i sordi o ipoacusici, titolari di una certificazione di sordità superiore a 60 decibel in ciascun orecchio*** in possesso di *certificazione di “alunno disabile”* e di *Diagnosi Funzionale e/o Certificazione Integrazione Scolastica (C.I.S.)* nella quale sia esplicitamente indicata la necessità di **assistenza per la comunicazione e nello specifico:**
 - a) Soggetti affetti da ***sordità congenita o acquisita*** durante l'età evolutiva che gli abbia

compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (Rif. Legge 26 maggio 1970, n. 381 art. 1).

- b) Soggetti *ipoacusici* con *perdita uditiva superiore a 60 dB in ciascun orecchio* (Rif. Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992), pur corretta da protesi acustica.

I *requisiti* necessari ed indispensabili per aver diritto al servizio sono:

- a) *Possesso di una delle condizioni indicate nella parte relativa ai “Destinatari”;*
b) *Iscrizione ad un istituto educativo/scolastico/formativo (pubblico o paritario) presente sul territorio Regionale del Lazio.*

L'alunno con disabilità sensoriale ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Nei casi di *pluridisabilità, sensoriale e psicofisica*, (frequenza istituti di istruzione secondaria superiore) o due disabilità sensoriali (frequenza tutti gli ordini e grado di istruzione) all'interno della domanda presentata, tenendo conto dello specifico bisogno del soggetto entro il contesto scolastico ed in accordo con la famiglia e su indicazione della ASL, potranno essere esplicitate le esigenze relative a entrambi i servizi (*assistenza specialistica - assistenza sensoriale, o assistenza sensoriale uditiva - visiva*) di riferimento.

4. Destinatari assistenza Comunicazione Aumentativa e Requisiti di accesso

Sono destinatari del servizio gli alunni che frequentano sul territorio regionale i servizi scolastici ed educativi pubblici o paritari quali: asilo nido, scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado e percorsi IeFP che, pur non avendo una condizione di sordità o ipoacusia, manifestano una difficoltà nella sfera del linguaggio tale da rendere necessaria, ai fini dell'integrazione scolastica, la comunicazione LIS o la comunicazione aumentativa.

Per tali destinatari è necessario a) *certificazione di “alunno disabile”* b) *di Certificazione Integrazione Scolastica (C.I.S.) ove sia espressamente richiesta tale tipologia di assistenza* d) *apposita documentazione specialistica che accerti l'esigenza della comunicazione aumentativa nonché attestati che tale intervento rappresenta l'unica modalità di comunicazione efficace del beneficiario.*

5. Descrizione degli interventi

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili vengono erogati interventi specifici ed idonei per i bambini e i ragazzi con disabilità sensoriale, che per assolvere al percorso scolastico e formativo frequentano i servizi scolastici ed educativi pubblici o paritari presenti sul territorio della Regione Lazio quali: asilo nido, scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo, secondaria di secondo grado e percorsi IeFP.

- **Per gli alunni sordi o ipoacusici o con necessità di modalità di comunicazione specifiche (c.d. Aumentativa e Alternativa C.A.A.)** viene offerta la possibilità di richiedere l'*assistenza alla comunicazione*, che sopperisce alla funzione comunicativa la cui compromissione, se non supportata, può causare difficoltà e svantaggi nel processo d'apprendimento, nell'integrazione e nella socializzazione.

Gli interventi si concretizzano nell'affiancamento a scuola dell'alunno da parte di operatori competenti nelle difficoltà comunicative adeguandosi alle esigenze e al contesto di ciascun alunno.

Per gli alunni è possibile scegliere tra diversi metodi di trattamento come *lingua italiana dei segni*,

il bimodale e l'oralista, oltre alla comunicazione aumentativa alternativa o altre modalità comunicative specifiche.

L'assistente alla comunicazione per sordi o per alunni con modalità comunicative specifiche di cui sopra, svolge la propria funzione mediante azioni quali:

- a) la mediazione nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;
- b) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni ed in particolare in condizioni sfavorevoli (es. ambienti rumorosi o durante discussioni di gruppo);
- c) consentire all'alunno/i affidato/i di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche sull'apprendimento;
- d) far acquisire un metodo di studio;
- e) favorire il buon utilizzo di ausili protesici e di software o hardware didattici destinati allo studente e ai docenti;
- f) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica;
- g) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai G.L.H.;
- h) adottare la Lingua Italiana dei Segni (LIS), o il metodo bimodale, o l'oralista, secondo le indicazioni della famiglia di ciascun alunno;
- i) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie visive che utilizzano la vista, canale integro del bambino/ragazzo sordo;
- j) trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'assistente alla comunicazione;
- k) partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola;**
- l) programmare e verificare gli interventi reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l'insegnante curricolare e di sostegno e alle attività della classe.

L'assistente alla comunicazione dovrà integrare la propria attività a quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA, assistente all'autonomia ecc. ecc.), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli interventi da realizzare si concretizzano in azioni nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione - inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

- **Per alunni non vedenti o ipovedenti** viene offerta la possibilità di richiedere l'**assistenza tiflodidatta**, che sopperisce alla funzione visiva la cui compromissione, se non supportata, può causare difficoltà e svantaggi nel processo d'apprendimento, nell'integrazione e nella socializzazione.

Gli interventi si concretizzano nell'affiancamento a scuola dell'alunno da parte di operatori competenti, adeguandosi alle esigenze e al contesto di ciascun alunno.

L'assistente tiflodidatta opera nelle scuole di ogni ordine e grado per favorire l'integrazione e lo sviluppo dell'autonomia degli alunni ciechi o ipovedenti, intervenendo su aree, quali: comunicazione, mediazione, capacità di gestire lo spazio e trasposizione/costruzione dei sussidi tiflodidattici e non.

L'operatore svolge la propria funzione mediante azioni quali:

- a) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni;

- b) consentire all'alunno/i affidato/i di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche sull'apprendimento, anche attraverso la trasposizione del materiale didattico e librario in uso e la transcodifica dei testi in Braille;
- c) costruire materiale non strutturato come sussidio per il processo di conoscenza ed apprendimento dell'alunno;
- d) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica;
- e) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato e partecipare ai G.L.H;
- f) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie che utilizzano la funzione aptica ed uditiva, canali integri del bambino/ragazzo cieco;
- g) trasferire al personale docente le competenze sull'uso degli strumenti tiflodidattici e tifloinformatici;
- h) trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'assistente alla comunicazione;
- i) **partecipare agli incontri tra scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola;**
- j) programmare e verificare reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l'insegnante curricolare e di sostegno e alle attività della classe.
- k) favorire l'orientamento spaziale e la conquista dell'autonomia di spostamento all'interno degli spazi scolastici;
- l) favorire la conoscenza di sé e dell'altro, nell'ottica del miglioramento della sua autostima;
- m) favorire l'acquisizione di un metodo di studio efficace e quanto più possibile autonomo;
- n) la predisposizione del materiale didattico e la progettazione delle tecniche metodologiche più idonee per l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline;
- o) il monitoraggio delle strategie e dell'uso degli ausili utilizzati dallo studente.

L'assistente tiflodidatta per non vedenti dovrà integrare la propria attività a quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA, assistenti all'autonomia ecc. ecc.), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli interventi da realizzare si concretizzano in azioni nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione- inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

- **Per le disabilità sensoriali e di Comunicazione aumentativa:**

Il monte ore assegnato è comprensivo, entro l'orario scolastico, delle ore di intervento, della partecipazione alle riunioni di GLH, dei laboratori con la classe, delle visite di istruzione, degli esami finali e, solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore, dello svolgimento di attività quali l'alternanza scuola-lavoro.

L'organizzazione settimanale dell'orario dell'operatore verrà definita con lo stesso e il docente Funzione Strumentale tenendo conto del quadro orario di frequenza dell'allievo, del gruppo delle classi dove sono inseriti gli studenti con disabilità, nonché dell'assistenza complessiva dedicata all'alunno in situazione di disabilità quali le ore di sostegno, di assistenza all'autonomia, di assistenza di base, in un'ottica di ottimizzazione sinergica delle diverse figure di inclusione.

6. Termini e Modalità di presentazione della domanda

• Termini

L'accesso ai servizi e alle prestazioni avviene su domanda dell'Istituzione Scolastica/Formativa (*per gli asili nido e le scuole infanzia comunali, le domande andranno presentate dai Municipi/Comuni di riferimento*) presso cui è iscritto il destinatario del servizio in accordo con la famiglia.

L'Istituzione richiedente sarà responsabile, nella predisposizione del progetto di inclusione, della preventiva verifica in capo agli alunni, del possesso dei requisiti di accesso.

Le domande dovranno essere inviate solo se la documentazione è completa in tutte le sue parti e rispondente puntualmente a quanto previsto nelle presenti linee guida.

La Regione Lazio, per un servizio efficiente oltre che efficace e tempestivo di riscontro alle domande pervenute, intende, dall'anno scolastico 2019/20, armonizzare una tempistica di presentazione della richiesta di assistenza sensoriale in specifici range temporali (c.d. finestre).

Pertanto le istanze dovranno **pervenire esclusivamente nei periodi di riferimento di ciascuna finestra temporale**, come sotto indicato:

1 finestra	Dal 15 maggio 2019 al 13 giugno 2019 ore 12,00
2 finestra	Dal 10 settembre 2019 al 30 settembre 2019 ore 12,00
3 finestra solo per casi di comprovata gravità e per eccezionali motivazioni da evidenziare in sede di domanda.	Dal 20 novembre 2019 al 5 dicembre 2019 ore 12,00.

Si specifica fin da ora che non saranno accolte le istanze prodotte in tempistiche differenti.

• Modulistica.

La richiesta di assistenza sensoriale dovrà essere presentata compilando esclusivamente la **modulistica predisposta dalla Regione Lazio**. Tale modulistica, allegata alle presenti linee di indirizzo, sarà resa disponibile anche in formato editabile sul portale regionale al seguente link: http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/

- a) Allegato 2 Domanda
- b) Allegato 3 Progetto
- c) **Allegato 4** Unico modello inerente l'anagrafica Istituzione richiedente e l'anagrafica allievi

Prima dell'invio della domanda è obbligo dell'Istituzione Scolastica/formativa verificare che quanto previsto e richiesto in ogni singolo allegato sia rispettato.

• Modalità.

La domanda dovrà essere **inviata a mezzo PEC** alla Regione Lazio - Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio - Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell'offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario ed **esclusivamente al seguente indirizzo dedicato:**

assistenzadisabilitasensoriale@regione.lazio.legalmail.it

Ciascuna Istituzione Scolastica/Formativa/ente dovrà inviare **una sola PEC** contenente la domanda e tutti gli allegati previsti. Per esigenze di protocollazione, si precisa che, escluso l'Allegato 2 (Domanda), tutta la documentazione potrà essere inviata in formato zip.

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria o da PEC non appartenente al soggetto richiedente.

Sarà cura del mittente controllare sul proprio sistema PEC l'esito di avvenuta consegna e di accettazione da parte della Regione Lazio.

L'oggetto della PEC dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura:

Codice meccanografico - nome Istituzione Scolastica/Formativa/ente– Ass. sens. 19/20

Alla domanda (Allegato 2) sottoscritta digitalmente dal Dirigente scolastico/Legale Rappresentante dovrà essere allegata per tutti gli alunni, la seguente documentazione:

- **Allegato 3 - Progetto di inclusione (firmato digitalmente);**
- **Allegato 4 da inviare in formato Excel – Unico modello inerente l'anagrafica Istituzione richiedente e l'anagrafica allievi – (NB. IL FILE È DIVERSO DA QUELLO DEGLI ANNI PRECEDENTI);**
- **Allegato 4 da inviare in formato PDF (firmato digitalmente);**
- **Diagnosi clinica** riportante il visus espresso in decimi (che rientri nei parametri indicati per gli alunni ciechi o ipovedenti);
- **la Diagnosi clinica** riportante il grado di sordità espresso in decibel (che rientri nei parametri indicati per gli alunni sordi o ipoacusici);
- **Documentazione medica specialistica che prevede la necessità della Comunicazione Aumentativa**
- **CIS – Certificato di Integrazione Scolastica** in cui sia indicato specificamente il tipo di assistenza richiesta (Tiflodidatta – Uditiva o C.A.A.).

Solo ed esclusivamente per il Verbale di accertamento handicap/invalidità civile L.104 in corso di validità¹ il Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante ne può auto dichiarare la presenza agli atti, così come previsto ed indicato nell'Allegato 2 “Domanda ammissione”.

In merito alla documentazione medica dei singoli allievi si precisa che la stessa dovrà essere allegata raggruppata in singoli files PDF denominati ciascuno con il cognome dell'allievo.

Le domande eventualmente inviate prima della pubblicazione delle presenti linee di indirizzo non saranno prese in carico dalla struttura regionale.

Si ribadisce che il compito di verificare la corretta presentazione della documentazione nei modi e nei tempi, indicati nelle presenti linee di indirizzo, spetta al Dirigente scolastico, che è, pertanto, direttamente responsabile di qualunque disservizio causato dall'invio di richieste incomplete o tardive.

Non verrà inviata alla scuola alcuna comunicazione in merito all'inizio procedimento, perché la valutazione verrà avviata automaticamente con la ricezione della domanda nelle finestre temporali sopra indicate.

¹ in caso di certificazione L.104/92 scaduta la scuola dovrà acquisire la documentazione attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo da parte della famiglia.

La casella PEC usata dal soggetto proponente per la trasmissione della domanda e dei relativi allegati sarà utilizzata dalla Regione Lazio, ad ogni fine ed effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento.

Per qualsiasi informazione relativa alle presenti Linee di indirizzo e agli adempimenti ad esse connesse gli interessati possono inoltrare quesiti via e-mail al seguente indirizzo: integrazionescolastica@regione.lazio.it

Ai fini dell'assegnazione delle ore di assistenza, le richieste saranno valutate dalla struttura preposta.

Compatibilmente con l'evoluzione normativa in essere, l'attribuzione della quota oraria da destinare a ciascun alunno seguirà principi di massima ottimizzazione delle risorse, adottando i seguenti criteri:

- *Diagnosi,*
- *Ciclo scolastico,*
- *Ore di permanenza a scuola,*
- *Presenza di altre figure coinvolte nel processo di integrazione.*

La struttura preposta nell'attività di valutazione potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, documentazione medica integrativa ed un parere tecnico dei servizi sanitari specialistici e sociali competenti per territorio.

La mancata presentazione di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione, costituiscono motivo di mancata valutazione o valutazione parziale della domanda di ammissione al finanziamento.

L'accoglimento/ il non accoglimento della domanda, verrà comunicato attraverso apposito provvedimento che verrà pubblicato nel sito istituzionale della Regione Lazio.

Con successiva comunicazione verranno informate le Istituzioni richiedenti in merito alle ore assegnate.

7. Ulteriori adempimenti

L'Istituto Scolastico, si impegna alla corretta tenuta e compilazione dei fogli firma mensili degli operatori comprovanti l'effettiva e puntuale erogazione del servizio. I fogli firma, andranno sempre firmati dal referente scolastico, dall'operatore nonché controfirmati dal Dirigente scolastico.

Le eventuali correzioni sui fogli firma andranno apposte in modo che resti leggibile quanto corretto e le stesse dovranno essere datate e controfirmate dal Dirigente scolastico. E' fatto divieto di uso di *bianchetto*.

L'Istituto Scolastico, d'intesa con l'operatore specialistico assegnato e con i preposti organi istituzionali, dovrà elaborare, in favore di ciascun alunno destinatario dell'intervento, un progetto che tenga conto dei singoli bisogni e consenta l'ottimizzazione e l'integrazione funzionale delle risorse interne ed esterne alla scuola.

Al fine di realizzare un intervento quanto più possibile individualizzato ed effettivamente rispondente ai bisogni dell'alunno, in relazione alle risorse disponibili, si ritiene utile la partecipazione dei referenti regionali dell'Area "Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell'offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario" ai G.L.H.O. che riguardano gli alunni destinatari del Servizio. Pertanto, l'Istituto Scolastico dovrà comunicare in tempo utile le date per potervi partecipare.

Nel caso in cui l'Amministrazione non possa intervenire, l'Istituto scolastico invierà copia del

verbale.

In caso di **assenza e malattia prolungata** del minore, oltre i 10 giorni consecutivi, le ore di assistenza frontali programmate e non realizzate, potranno essere recuperate o riutilizzate per ulteriori interventi di assistenza mirati sul minore stesso o su gli altri aventi diritto, **previa apposita richiesta** di rimodulazione alla Regione Lazio specificando il numero di ore da riutilizzare e l'attività da realizzare.

8. Accesso ai convitti o semiconvitti in istituti specializzati

Gli alunni con disabilità sensoriale, con una **età non superiore a 26 anni** e residenti nel territorio Regionale che vogliono:

- a) completare il percorso educativo e formativo
- b) conseguire un corso professionale (al termine del ciclo dell'obbligo)
- c) conseguire un corso professionale post- diploma

in un **comune diverso da quello di residenza**, possono richiedere il sostegno economico per l'accoglienza in **strutture convittuali o semiconvittuali pubbliche**.

Diversamente eventuali richieste **nello stesso comune di residenza** verranno valutate caso per caso *solo se*:

- a) nel territorio comunale di residenza non è presente un corso di studi equivalente a quello che si vuole frequentare;
- b) **corredate da apposita relazione rilasciata dai servizi sociali del territorio competenti che ne giustifichi la necessità perché presente una situazione di grave disagio socio-economico.**

Non verranno inoltre accolte le richieste di pagamento di rette per convitto o semiconvitto relative a corsi svolti fuori dalla Regione, se nel territorio regionale è presente un corso di studi equivalente.

I requisiti indispensabili per aver diritto al servizio sono:

- Presentare una disabilità sensoriale, così come indicato nella *parte 3 –Destinatari* delle presenti Linee di indirizzo
- Età non superiore a 26 anni;
- Residenza dell'alunno disabile in uno dei Comuni della Regione;
- Iscrizione ad un corso come da punti A) B) C) **in un comune diverso da quello di residenza**;

L'accesso al servizio può avvenire su domanda della famiglia e/o dell'interessato se maggiorenne anche per il tramite dell'Istituzione Scolastica e/o del Convitto.

• Termini

Le domande per l'anno scolastico 2019 – 2020, dovranno essere presentate, unitamente alla documentazione a corredo richiesta, secondo una delle seguenti finestre temporali:

1 finestra	Dal 15 maggio 2019 al 13 giugno 2019 ore 12,00
2 finestra	Dal 10 settembre 2019 al 30 settembre 2019 ore 12,00

3 finestra solo per casi di comprovata gravità e per eccezionali motivazioni da evidenziare in sede di domanda.	Dal 20 novembre 2019 al 5 dicembre 2019 ore 12,00.
---	--

• **Modulistica**

La domanda dovrà essere presentata compilando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione Lazio ed allegata alle presenti Linee di indirizzo. Tale modulistica sarà resa disponibile anche in formato editabile sul portale regionale http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/

Per esigenze di protocollazione, si precisa che, **escluso l'Allegato 5 (Domanda)** tutta la *documentazione* potrà essere inviata in formato zip.

• **Modalità**

La domanda dovrà essere inviata a mezzo PEC alla *Regione Lazio - Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio - Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell'offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario* ed esclusivamente al seguente indirizzo dedicato:

assistenzadisabilitasensoriale@regione.lazio.legalmail.it

Sarà cura del mittente controllore sul proprio sistema PEC l'esito di avvenuta consegna e di accettazione da parte della Regione Lazio.

L'oggetto della PEC dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura:

“Domanda Convitto/Semiconvitto A.S. 2019/2020”

Alla domanda (Allegato 5) – *in cui ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si autocertificherà:*

- a) *l'età;*
- b) *la residenza;*
- c) *dichiarazione che non è presente nel territorio comunale di residenza un corso di studi equivalente a quello che si vuole frequentare;*
- d) *dichiarazione, in caso di richiesta di convitto/semiconvitto fuori dal territorio regionale, che nel territorio regionale non è presente un corso di studi equivalente;*

dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- Copia del verbale di invalidità civile, attestante il deficit sensoriale (visivo o uditivo), rilasciato da apposita commissione;
- Attestazione ISEE del nucleo familiare relativa al reddito dell'anno precedente a quello di richiesta da compilarsi presso Centro Assistenza Fiscale CAF – INPS – Comune di Residenza;
- Copia del certificato d'iscrizione all'Istituto scolastico/formativo per l'anno scolastico 2019-2020 con **l'indicazione del corso e della classe di frequenza** o copia della domanda d'iscrizione presentata;
- Domanda di iscrizione al convitto o semiconvitto;
- Dichiarazione dell'istituzione convittuale **pubblica** dell'importo annuale e trimestrale o mensile della retta convittuale.
- Fotocopia del documento d'identità del Genitore/Affidatario/Tutore/Interessato che compila la domanda ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

La mancata presentazione di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione, costituiscono motivo di mancata valutazione o eventuale valutazione parziale della domanda di ammissione al finanziamento.

La casella PEC usata dal soggetto proponente per la trasmissione della domanda e dei relativi allegati sarà utilizzata dalla Regione Lazio, ad ogni fine ed effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento.

Per qualsiasi informazione relativa alle presenti Linee di indirizzo e agli adempimenti ad esse connesse gli interessati possono inoltrare quesiti via e-mail al seguente indirizzo: integrazionescolastica@regione.lazio.it

L'interessato sarà informato con successiva comunicazione in merito:

- *all'accoglimento o al non accoglimento della richiesta, per mancanza dei requisiti di accesso;*
- *alla quota di retta riconosciuta a carico della Regione Lazio.*

La famiglia del destinatario, in base al proprio scaglione di reddito, potrà essere tenuta ad una compartecipazione percentuale del costo della retta secondo lo schema di seguito:

Scaglioni di Reddito ISEE	Percentuale della retta a carico della Regione secondo il relativo scaglione di reddito - limite di spesa massima per la Regione € 11.000,00	Percentuale della retta a carico della famiglia e / o dell'interessato se maggiorenne secondo il relativo scaglione di reddito
1) Da 0 a 12.500,00	100%	0%
2) Da 12.501,00 a 17.500,00	95%	5%
3) Da 17.501,00 a 23.500,00	85%	15%
4) Oltre 23.501,00	80%	20%

La Regione Lazio verserà all'Istituto convittuale solo la percentuale della retta a proprio carico e in nessun caso risponderà del mancato pagamento della percentuale di retta a carico della famiglia/interessato (vedasi esempio sotto 1, 2 e 3).

La percentuale della retta a carico dalla famiglia/interessato (come da tabella sopra riportata) dovrà essere versata direttamente all'Istituto convittuale presso cui il proprio figlio/a è convittore/trice. Si fa presente quindi che, superata la spesa massima di retta annuale a carico della Regione Lazio (€ 11.000,00), indipendentemente dallo scaglione di reddito ISEE, la quota eccedente dovrà essere versata all'Istituto convittuale direttamente dalla famiglia/interessato (esempio 3).

Esempio 1:

Costo della retta: € 5.000,00;

Reddito ISEE famiglia/interessato: € 11.000,00 (scaglione da 0 a 12.500,00)

Limite di spesa massima a carico della Regione: € 11.000,00

Retta a carico Regione Lazio (100%) € 5.000,00;

Retta a carico della famiglia/interessato (0%)

Esempio 2:

Costo della retta: € 11.500,00;

Reddito ISEE famiglia/interessato: € 15.000,00 (scaglione da 12.501,00 a 17.500,00)

Limite di spesa massima a carico della Regione: € 11.000,00

Retta a carico Regione Lazio (95%) € 10.925,00;

Retta a carico della famiglia/interessato (5%) € 1.075,00

Esempio 3:

Costo della retta: € 12.000,00;

Reddito ISEE famiglia/interessato: € 10.000,00 - scaglione da 0 a 12.500,00);

Percentuale a carico della Regione 100%

Limite di spesa massima della Regione: € 11.000,00,

Retta a carico Regione Lazio € 11.000,00;

Retta a carico famiglia 1.000,00 (differenza tra importo massimo di spesa 11.00,00 e costo della retta)

Si procederà all'assegnazione delle risorse economiche necessarie all'erogazione degli interventi, compatibilmente con le specifiche disponibilità finanziarie.

9. Trascrizione in braille, ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio di testi scolastici

Gli alunni con disabilità sensoriale visiva, frequentanti gli istituti **d'istruzione secondaria superiore** presenti sul territorio della Regione Lazio, possono usufruire del servizio di trascrizione in braille, ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio testi scolastici.

Si fa presente che il servizio di traduzione ed ingrandimento verrà erogato solo per le parti di testo selezionate dai docenti in relazione al programma da svolgere per l'anno scolastico di riferimento.

L'accesso al servizio avviene su domanda dell'Istituzione Scolastica/Formativa.

- **Termini**

Le domande per l'anno scolastico 2019 – 2020, dovranno essere presentate, unitamente alla documentazione a corredo richiesta, secondo una delle seguenti finestre temporali:

1 finestra	Dal 15 maggio 2019 al 13 giugno 2019 ore
------------	--

	12,00
2 finestra	Dal 10 settembre 2019 al 30 settembre 2019 ore 12,00
3 finestra solo per casi di comprovata gravità e per eccezionali motivazioni da evidenziare in sede di domanda.	Dal 20 novembre 2019 al 5 dicembre 2019 ore 12,00.

- **Modulistica**

La domanda dovrà essere presentata compilando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione Lazio ed allegata alle presenti linee di indirizzo. Tale modulistica sarà resa disponibile anche in formato editabile sul portale regionale http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/.

- **Modalità**

La domanda dovrà essere inviata a mezzo PEC alla *Regione Lazio - Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio - Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell'offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario* ed esclusivamente al seguente indirizzo dedicato:

assistenzadisabilitasensoriale@regione.lazio.legalmail.it

Ciascuna Istituzione Scolastica/Formativa dovrà inviare **una sola PEC** contenente la domanda e tutti gli allegati previsti. Per esigenze di protocollazione, si precisa che *tutta la documentazione, escluso l'Allegato 6 (Domanda), potrà essere inviata in formato zip.*

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria o da PEC non appartenente al soggetto richiedente.

Sarà cura del mittente controllare sul proprio sistema PEC l'esito di avvenuta consegna e di accettazione da parte della Regione Lazio.

L'oggetto della PEC dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura:

"Codice meccanografico - nome Istituzione Scolastica/Formativa-Braille – AS 2019/20"

Alla domanda (Allegato 6) (**sottoscritta digitalmente**) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia del verbale di invalidità civile, attestante il deficit sensoriale visivo, rilasciato da apposita commissione;
- Elenco testi scolastici o parti di testo per i quali si chiede il servizio di trascrizione in braille, ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio;
- Preventivo della spesa da sostenere relativo alla selezione dei libri di testo adottati per l'anno scolastico di riferimento;

In merito alla documentazione medica dei singoli allievi si precisa che la stessa dovrà essere allegata raggruppata in singoli files PDF denominati ciascuno con il cognome dell'allievo.

La mancata presentazione di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione, costituiscono motivo di mancata valutazione o eventuale valutazione parziale della domanda di ammissione al finanziamento.

La casella PEC usata dal soggetto proponente per la trasmissione della domanda e dei relativi allegati sarà utilizzata dalla Regione Lazio, ad ogni fine ed effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi

comunicazione riguardante il procedimento.

Per qualsiasi informazione relativa alle presenti Linee di indirizzo e agli adempimenti ad esse connesse gli interessati possono inoltrare quesiti via e-mail al seguente indirizzo: integrazionescolastica@regione.lazio.it

Le Istituzioni scolastiche/Formative saranno informate con successiva comunicazione in merito:

- ***All'accoglimento o al non accoglimento della richiesta, per mancanza dei requisiti di accesso.***

Inoltre la Struttura Regionale competente della Regione Lazio effettuerà, per l'anno scolastico 2019/2020, specifico approfondimento al fine dell'adozione di un eventuale provvedimento per l'erogazione di un contributo all'erogazione di tale servizio e l'eventuale costituzione di un albo dei fornitori, relativamente agli alunni con disabilità sensoriale visiva frequentanti tutti gli altri ordini e gradi di Istruzione.

10. Tutela della Privacy

In applicazione del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) Privacy 679/2016 s.m.i., il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 00146 Roma (RM).

Ai sensi D. Lgs. 196 e del Regolamento (UE) Privacy 679/2016 s.m.i. si informa che la Regione Lazio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali tratterà i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Rispetto a tali dati, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa sopra citata.

Il conferimento dei dati è necessario per consentire il procedimento. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal presente Avviso; l'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza dal diritto al beneficio.

Le Istituzioni Scolastiche/Formative sono tenute a acquisire dalle famiglie idoneo consenso degli interessati al trattamento dei loro dati personali e a fornire adeguata informativa a norma dell'art. 13 del Regolamento. In tale informativa dovrà essere rappresentato all'interessato che i suoi dati personali, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e comunicati per trasmissione alla Regione Lazio per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di valutazione, monitoraggio, comunicazione e archiviazione, in qualità di titolare del trattamento dati. Per tale finalità i dati saranno conservati per il tempo necessario alla conclusione e all'espletamento degli obblighi previsti dal progetto, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento. L'interessato gode, per quanto compatibili, dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 medesimo e del Regolamento (UE) Privacy 679/2016 s.m.i., tra i quali il diritto di chiedere la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati - DPO nominato ai

sensi del RGPD – DPO@regione.lazio.legalmail.it o al Responsabile del trattamento dei dati - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto Allo Studio - segreteria@regione.lazio.it

11. Verifiche e monitoraggio

La Regione Lazio ha la facoltà di eseguire controlli e monitoraggi, e se necessario, può richiedere ulteriore documentazione.

Ferme restando le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dal diritto al servizio e prestazione e dovrà rimborsare i costi già sostenuti.

Il monitoraggio costituirà uno strumento di supporto per le buone prassi e per l'eventuale rimodulazione delle richieste/attività, sia in relazione alle criticità e ai bisogni rilevati, sia alle effettive disponibilità delle risorse economiche destinate.

12. Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Agnese D'Alessio Dirigente Dell'Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell'Offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario fino alla fase di ricevimento delle domande e pubblicazione delle Istituzioni ammesse. Successivamente sarà responsabile del procedimento un Dirigente/Funziionario dell'Area Attuazione degli Interventi.

13. Disposizioni finali – Documentazione della Procedura -

Con la firma apposta in calce alla domanda, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione del contributo

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo (DPR 445 del 28/12/2000).

La Regione non ha responsabilità riguardo alle obbligazioni assunte dal beneficiario del contributo nei confronti di eventuali fornitori di beni e servizi che si riferiscono alla domanda di assistenza sensoriale né riguardo la disciplina dei rapporti e accordi finanziari.

Le Linee di Indirizzo ed i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lazio, sul sito istituzionale di Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/.

Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito alle presenti Linee di Indirizzo possono essere inoltrate a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio al seguente indirizzo mail: integrazionescolastica@regione.lazio.it.

14. Allegati

Allegato 2 Domanda di ammissione assistenza sensoriale 2019/2020

Allegato 3 Progetto di inclusione

Allegato 4 Anagrafica istituzioni richiedenti e allievi

Allegato 5 Domanda Convitto

Allegato 6 Domanda Braille